

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso proposto il 12 febbraio 2007 da Luciano Lavagnoli avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), pronunciata il 23 novembre 2006 nella causa T-422/04, Lavagnoli/Commissione

(Causa C-74/07 P)

(2007/C 129/02)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Luciano Lavagnoli (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale 23 novembre 2006, pronunciata nella causa T-422/04;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado e dichiarare, dunque, ricevibile e fondato il ricorso nella causa T-422/04;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
- decidere su costi, spese e onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno del suo ricorso di impugnazione.

Con il suo primo motivo egli sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell'interpretazione delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell'art. 45 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e della Guida amministrativa relativa alla valutazione e alla promozione dei funzionari nel considerare, ai punti da 53 a 75 della sentenza impugnata, che le citate DGE non impongono un nesso automatico tra i punti

di priorità di cui dispongono le direzioni generali (PPDG) e i punti di merito e che i PPDG sono stati attribuiti correttamente nel caso di specie.

Con il suo secondo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso un errore di procedura nel rifiutare, ai punti 59 e 67 di detta sentenza, di accogliere le sue domande di organizzazione del procedimento consistenti nell'invitare la Commissione a presentare i punti attribuiti ai dipendenti promuovibili in relazione ai loro punti di merito, nonché il metodo di paragone utilizzato al fine di procedere all'esame comparativo del merito dei dipendenti.

Con il suo terzo motivo il ricorrente fa valere infine che il Tribunale, ai punti da 76 a 100 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto in quanto non ha osservato la procedura di valutazione e promozione definita dalle DGE in base agli artt. 43 e 45 dello Statuto dei funzionari e della Guida amministrativa succitata, e in quanto ha interpretato erroneamente l'art. 90 dello Statuto dei funzionari.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2007 da È.R. e a. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 dicembre 2006, causa T-138/03, È.R. e a./Consiglio e Commissione

(Causa C-100/07 P)

(2007/C 129/03)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: È.R., J.R., A.R., B.R., O.O., T.D., V.D., J.M.D., D.D., D.F., E.E., C.F., H.R., M.R., I.R., B.R., M.R., C.S. (rappresentante: F. Honnorat, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado;
- dichiarare tale impugnazione fondata;
- annullare quanto disposto dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella sentenza 13 dicembre 2006, pronunciata nella causa T-138/03;
- ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale affinché decida sulle domande dei ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata in quanto tale decisione ha dichiarato il loro ricorso parzialmente irricevibile e, per il resto, infondato.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità della loro impugnazione, i ricorrenti sostengono che la motivazione del Tribunale è contraddittoria e che, statuendo che l'azione di risarcimento dei danni derivanti dal contagio e dal decesso del sig. H. E. R. sarebbe stata proposta dopo la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni, detto giudice ha violato sia l'art. 46 dello Statuto della Corte sia l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A tal proposito, i ricorrenti fanno valere che, in quanto al momento dell'esame delle loro domande essi non disponevano di dati epidemiologici idonei a consentire di precisare con esattezza la data di contagio dei loro familiari, il Tribunale non poteva dichiarare acquisita la prescrizione della loro azione.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'esame dell'impugnazione nel merito, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe altresì adottato una motivazione contraddittoria e violato l'art. 6, n. 1, della Convenzione citata in precedenza, da un lato, basando la sua decisione su relazioni obsolete e non tenendo conto dei dati epidemiologici più recenti e, dall'altro, dichiarando che l'esistenza di un nesso di causalità fra il danno lamentato ed il comportamento illegittimo addebitato alle istituzioni comunitarie non era stata dimostrata.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2007 da Angel Angelidis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), pronunciata il 5 dicembre 2006 nella causa T-416/03, Angel Angelidis/Parlamento europeo

(Causa C-103/07 P)

(2007/C 129/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Angelidis (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare il ricorso d'impugnazione ricevibile e fondato e, di conseguenza,
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-416/03, Angelidis/Parlamento, pronunciata il 5 dicembre 2006;
- pronunciarsi direttamente sulla controversia e, accogliendo il ricorso proposto in primo grado dal ricorrente nella causa T-416/03:
 - annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 4 marzo 2003, con la quale si procede alla convalida definitiva del rapporto informativo del ricorrente per l'esercizio 2001;
 - annullare il detto rapporto informativo per l'anno 2001;
 - concedere un risarcimento danni in ragione del danno morale e del pregiudizio alla carriera, a seguito sia delle irregolarità sostanziali sia del notevole ritardo nella redazione di detto rapporto 2001 in circostanze per lui particolarmente penose, risarcimento danni stimato ex aequo et bono a EUR 20 000, salvo aumento o diminuzione in corso di giudizio;
 - condannare il convenuto alle spese, in conformità con l'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto nell'interpretazione degli artt. 26 e 43 dello statuto del personale delle Comunità europee nonché delle disposizioni generali di attuazione relative all'applicazione di tali articoli. Tali errori riguarderebbero, più in particolare, la valutazione estensiva operata dal Tribunale sulle ipotesi, limitate, in cui sono ammesse deroghe alla regola secondo cui la valutazione e la convalida di un rapporto informativo devono essere garantiti da due superiori gerarchici diversi e la valutazione del Tribunale secondo cui non è